

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di essere cointestataria di otto buoni fruttiferi emessi in data 10/03/2000 e di aver appreso – in occasione della richiesta di rimborso – l'intervenuta prescrizione degli stessi.

Sosteneva che sui titoli non fossero indicati la serie di appartenenza ed il termine di scadenza e che, quindi, non fosse stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei buoni.

Chiedeva, pertanto, il rimborso dei titoli oggetto del ricorso.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché il ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo ad un buono che era stato sottoscritto anteriormente al 01.01.2009. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB

Nel merito, l'intermediario rappresentava che i buoni in questione appartenessero alla serie "CD", collocata nel periodo 05/03/2000 – 15/07/2000.

Rilevava che la data di emissione risultasse visibile, per cui non potessero essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione degli stessi; precisava pure che all'epoca non fosse previsto alcun timbro o etichetta riportante la data di scadenza.

Osservava, peraltro, che i buoni in questione non presentassero alcuna “irregolarità” od elemento che potesse aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie, né tantomeno elementi che possano aver ingenerato dubbi sulla tipologia di appartenenza dei BFP, stante la presenza sul titolo della dicitura “a termine”, della data di emissione e della serie, nonché l'assenza di errori.

Riteneva comunque che l'eventuale scarsa chiarezza in merito alla prescrizione non sia sufficiente a giustificare l'inerzia da parte del titolare, in quanto sarebbe stata cura del medesimo - sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza dei titoli - far constatare presso qualsiasi ufficio tale problema. Precisava inoltre che all'epoca dell'emissione non fosse prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza. Faceva presente, infatti, che le emissioni dei titoli venissero effettuate per “serie” con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.

Faceva altresì presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 345 *quinquies*, della legge n. 266/05, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi emessi dopo il 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge.

Rilevava, pertanto, che l'eventuale liquidazione dei BFP caduti in prescrizione vanificherebbe la *ratio* della suddetta previsione normativa che supera il dettato del previgente art. 8, comma 2, del DM 19/12/2000, abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM Economia e Finanze 05/10/2020.

Soggiungeva che il diniego di rimborso trovasse altresì conforto in quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, nella parte in cui esclude una qualsiasi possibilità di rimborso per i Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.

Quanto alla decorrenza della prescrizione, richiamava l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, la quale (ribadendo quanto già affermato in alcuni precedenti (Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023) ha statuito che – alla luce della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 – il “*dies a quo*” coincide con la data di scadenza del titolo.

Riportava pure una specifica evidenza estratta dal sito web di CDP da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente controversia.

Faceva presente che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 cod. civ., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Da ultimo, richiamava alcune decisioni del Collegio di coordinamento (n. 4656/2022) e dei Collegi territoriali che avevano rilevato l'incompetenza temporale dell'Arbitro in ordine alle domande di risarcimento per mancata consegna del foglio informativo.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto al rimborso del valore di alcuni BFP, ritenendo che non sia maturato alcun periodo di prescrizione, in assenza di indicazioni rivenienti dai titoli e delle necessarie informazioni, che avrebbe invece dovuto ricevere al momento della loro sottoscrizione.

In relazione a tale domanda l'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo precedentemente al 2009, con conseguente incompetenza temporale dell'Arbitro.

La prima eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, il Collegio di coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è di recente tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi "*di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*" (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-ter, TUF), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) TUF (cfr. dec. n. 4656/2022).

Quanto alla seconda eccezione preliminare, relativa all'incompetenza *ratione temporis*, essa merita accoglimento solo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, ma non anche con riferimento alla domanda di rimborso che, nel merito, va comunque rigettata.

Ancorché dall'esame dei titoli, al di fuori della dicitura "a termine" non si rinvergono indicazioni relative alla serie di appartenenza, risulta documentalmente che detti buoni rechino un timbro dal quale è possibile evincere la loro appartenenza alla serie CD.

In particolare, il timbro reca l'espressa indicazione della data di emissione nonché l'indicazione per cui "*il presente buono potrà essere riscosso a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, presso altri Uffici. Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sopra indicato il buono cessa di essere fruttifero ed è rimborsabile a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni che inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui cessa la fruttuosità*".

Ciò premesso, va ricordato che i BFP "a termine" appartenenti alla serie "CD" sono stati istituiti con D.M. del 22 febbraio 2000 (emessi nel periodo compreso tra il 05/03/2000 ed il 15/07/2000); l'art. 4 del predetto D.M. prevede che gli stessi "*hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto*".

Quanto alla prescrizione, per tutti i buoni in questione l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha stabilito il principio generale secondo cui "*I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*".

La richiamata disposizione non chiarisce tuttavia il termine di decorrenza del periodo prescrizionale; su questo punto è intervenuto di recente il Collegio di coordinamento, il quale – richiamando le posizioni espresse dalla Suprema Corte con le ordinanze nn.

19243/23 e 23006/23 – ha affermato il seguente principio di diritto: *“Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”* (cfr. dec. n. 6196/2024: il Collegio era stato investito per la verità della questione interpretativa della norma relativa ai buoni a termine appartenenti alla serie BA, ma applicabile anche ai titoli delle serie a questa assimilabili).

Più in generale, con riferimento ai titoli recanti l’espressione *“al termine dell’anno successivo”*, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione che *“facendo leva sull’interpretazione letterale dell’art. 8 [del D.M. 19/12/2000], ha rifiutato la lettura che fa coincidere il dies a quo con la fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo”*.

Nel caso in esame, i buoni sono stati emessi il 10.03.2000 ed hanno un termine di scadenza di dieci anni; quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione deve calcolarsi a far data dal 10.03.2010; la prescrizione decennale, di conseguenza, deve ritenersi maturata il 10.03.2020, con conseguente estinzione del diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso, poiché il reclamo – da intendersi quale atto finalizzato all’esercizio dello stesso – è stato inviato solo in data 14.01.2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA